





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Castrovillari (ex Tribunale di Rossano) in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 122 R.G.A.C. dell'anno 2007, avente ad oggetto: opposizione a precetto, vertente:

TRA

Banca M

OPPONENTE

E

DΑ

OPPOSTO

CONCLUSIONI

All'udienza del 17.10.13 le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



Con atto di citazione ritualmente notificato, la banca indicata in epigrafe conveniva in giudizio DA esponendo che il Tribunale di Rossano con provvedimento del 23.11.06 aveva disposto l'assegnazione in favore della D , quale creditore pignorante, della somma di € 13.804,73 a totale soddisfazione del credito dalla stessa vantato nei confronti di LA , oltre alle spese di precetto ed esecuzione, per un totale complessivo di € 14.841,06

Ciò a seguito della dichiarazione positiva ex art. 547 c.n.c. resa dalla hanca? quale terzo pignorato.

L'ordinanza, munita di formula esecutiva, veniva no unitamente ad atto di precetto, alla banca quale terzo pignorato, per un importo complessivo di € 15.522,66 oltre spese di notifica del precetto e interessi al soddisfo.

Deduceva che non era dovuto dalla banca il nagamento della somma di € 681,60, intimata per spese di precetto, poiché l'ordinanza di assegnazione non costituiva titolo esecutivo nei confronti della banca.

Non poteva del resto essere altrimenti, poiché il terzo è equiparato ad un custode, e di conseguenza risponde delle somme da esso custodite dal momento della notifica del pignoramento e sino alla comunicazione dell'ordinanza di assegnazione delle somme. Ordinanza emessa dal GE fuori udienza, quindi non conoscibile dal terzo se non attraverso la notificazione, da effettuarsi a cura della parte procedente.

Sulla scorta di tali rilievi, l'istante chiedeva dichiarare nullo e privo di effetti l'atto di precetto notificato in uno alla ordinanza di assegnazione, condannando l'opposto al pagamento delle spese di giudizio.



L'opposta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della opposizione. Rilevava che in realtà per costante giurisprudenza l'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo, anche con riferimento alle spese necessarie alla sua concreta attuazione.

Inoltre il terzo pignorato non era il soggetto passivo dell'esecuzione per cui, non essendovi ussoggettato, non era neppure legittimato a proporvi opposizione, sotto alcuno dei possibili profili in cui essa poteva essere articolata.

Sulla scorta di una istruttoria esclusivamente documentale, precisate le conclusioni all'udienza del 17.10.13, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

L'opposizione proposta dalla banca va inmanzitutto qualificata come opposizione all'esecuzione, concernendo il diritto della D a procedere ad esecuzione forzata, con riferimento al limitato profilo relativo alle spese di precetto.

Il profilo oggetto di controversia tra le parti è costituito dalla valenza della ordinanza di assegnazione di somme nei confronti del terzo pignorato, se essa cioè costituisca o meno titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato

La problemanea in questione è stata, peraltro, affrontata in più occasioni dalla Suprema corre, la quale ha affermato il principio per cui l'ordinanza in questione costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario, ed ha tale efficacia anche per le spese conseguenti per la sua concreta attuazione (Cass. n. 3976 del 2003, Cass. n. 19363 del 2007).

4



In tali occasioni, la Suprema Corte ha precisato che pur non ricomprendendo l'art. 474 c.p.c. il provvedimento di assegnazione tra i titoli esecutivi e non parlando l'art. 533 c.p.c. di efficacia esecutiva dell'assegnazione, il fondamento della efficacia esecutiva di tale provvedimento poteva ricavarsi da una lettura sistematica delle norme disciplinanti l'espropriazione presso terzi, discendendo ciò dalla alternatività tra la dichiarazione resa spontaneamente dal terzo e la sentenza che accerta l'obbligo di quest'ultimo, in modo dunque da evitare che il procedimento possa concludersi, a seconda della scelta effettuata dal terzo, con un provvedimento merumente dichiarativo, tale da imporre nuovamente al creditore il ricorso al giudizio di cognizione nei confronti del debitore ceduto.

Tuttavia, tale principio deve essere a parere del Tribunale delimitato nel senso che l'ordinanza di assegnazione non possa essere considerata tale prima che il terzo sia messo a conoscenza della esistenza dell'ordinanza di assegnazione.

Infatti, nel procedimento di espropriazione presso terzi il terzo non è parte del procedimento e dunque, nella ipotesi in cui il provvedimento di assegnazione venga emesso tuori dall'udienza non è destinatario di una comunicazione da parte della cancelleria, e non è dunque a conoscenza della emissione del provvedimento di assegnazione in mancanza del quale, essendo custode della somma pignorata, non può procedere all'adempimento nei confronti del creditore procedente.

In questo caso, prevedendo l'art. 474 c.p.c. che l'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, difetterebbe in mancanza di conoscenza da parte del terzo della esistenza della ordinanza di assegnazione il requisito della esigibilità.



Il creditore ha dunque l'onere, al fine di munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del terzo, di portare quest'ultimo a conoscenza della avvenuta emissione del provvedimento di assegnazione e, dunque, della possibilità di procedere all'adempimento (e, del resto, l'utilità del possesso di un titolo esecutivo nei confronti del terzo si ha, in questi casi, soltanto nelle ipotesi – da ritenersi invero marginali e poco improbabili – in cui il terzo, dopo aver reso la dichiarazione positiva, rifiuti tuttavia poi di provvedere al pagamento).

Poiché, nel caso di specie, l'ordinanza di assegnazione è stata appunto emessa fuori udienza, l'opponente ha dichiarato di non averne avuto conoscenza e l'opposto non ha dedotto né provato il contrario, l'opposizione va dunque accolta con dichiarazione di inefficacia del precetto opposto.

Peraltro anche a volere in ipotesi diversamente ragionare, ritenendo cioè che l'ordinanza di assegnazione possa costituire titolo esecutivo nei confronti del terzo a prescindere dalla conoscenza che quest'ultimo abbia dell'avvenuta emissione del provvedimento, il creditore dovrebbe nondimeno procedere alla notificazione del titolo esecutivo, seguita soltanto poi (in caso di rifiuto o comunque di mancato spontaneo pagamento) dalla notificazione del precetto. È pur vero infatti che l'art. 479 c.p.c., nel porre la regola generale per cui l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma essentiva e del precetto, prevede la possibilità di redigere il precetto di seguito al titolo esecutivo e di notificarlo insieme a questo.

Tuttavia, deve in ogni caso rilevarsi che l'art. 479 c.p.c. cit. non obbliga la parte alla notifica congiunta del titolo esecutivo e del precetto bensì prevede soltanto una facoltà in tal senso, e non vi è dubbio che nell'effettuare una simile scelta il creditore procedente debba comportarsi nei confronti della



controparte secondo buona fede oggettiva il che gli impone, nell'ipotesi in cui il soggetto sottoponibile ad esecuzione forzata non sia a conoscenza della venuta in essere del titolo esecutivo e della sopravvenuta possibilità di effettuare, in quanto custode, il pagamento in favore del terzo, di procedere alla previa notificazione del titolo esecutivo, seguita soltanto poi (in caso di mancato adempimento) dalla successiva notifica del precetto.

Un diverso comportamento non trova plausibili giustificazioni, e non è pertanto caratterizzato da buona fede e correttezza, bensì all'opposto parrebbe essere abusivamente finalizzato ad ottenere comunque dal terzo pignorato il pagamento di spese di precetto impedendouli. di fatto di procedere spontaneamente, senza ulteriori oneri. all'adlemnimento dopo essere venuto a conoscenza della emissione dei provvenimento di assegnazione.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha infatti ormai in più occasioni affermato il principio per il quale la parte deve evitare, in ossequio alla regola generale di correttezza e buona tede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., di aggravare senza giustificata ragione la posizione del debitore.

Anche in questo senso, dunque, l'opposizione meriterebbe di essere accolta. In considerazione delle incertezze interpretative esistenti in materia, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio nella misura della metà.

Per la restante parte esse seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

6



Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- a) Accoglie l'opposizione, e per l'effetto dichiara l'inefficacia del precetto opposto;
- b) Compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura della metà, e condanna l'opposta al pagamento in favore della opponente della restante parte, che liquida in complessivi € 550,00, oltre IVA ed ulteriori accessori se per legge dovuti.

Rossano-Castrovillari, il 31.114

dott Enrich

Described to Consider and F 69.4.19

Dott. Royle desare